COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE AZIONE PER IL CLIMA

Bruxelles, 18 dicembre 2020 REV1 – sostituisce l'avviso datato 13 novembre 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI LIVELLI DI CO₂ PER LE AUTOVETTURE, I VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI E I VEICOLI PESANTI NUOVI

Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino ad allora al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contemplerà in particolare una zona di libero scambio. Non è tuttavia sicuro che detto accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale e al regime dell'IVA e delle accise dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia i) ai costruttori stabiliti nel Regno Unito e ii) ai costruttori di paesi terzi che dispongono di un rappresentante nel Regno Unito in particolare di stabilire un rappresentante nell'UE e informarne la Commissione.

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

Fatte salve alcune eccezioni di cui all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è rilevante ai fini del presente avviso.

In particolare un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore dei beni e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- la legislazione unionale sull'omologazione dei veicoli a motore;
- la legislazione unionale su emissioni diverse dal CO₂.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dalla fine del periodo di transizione, non si applicano più al Regno Unito le norme unionali nel settore dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli nuovi (autovetture e veicoli commerciali leggeri⁶ e veicoli pesanti⁷)⁸.

1. AUTOVETTURE NUOVE E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI NUOVI

1.1. Autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020

A norma dell'articolo 96, paragrafo 4, dell'accordo di recesso il Regno Unito continuerà a comunicare i dati delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel proprio territorio fino al 31 dicembre 2020, trasmettendoli alla Commissione entro il 28 febbraio 2021 conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/631.

partnership/preparing-end-transition-period_it

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period it.

Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202). Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

Originariamente i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 figuravano nel protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord come legislazione dell'UE applicabile nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord; con decisione n. 3/2020 del comitato misto del 17 dicembre 2020 il comitato misto UE-Regno Unito ne ha stabilito lo stralcio dall'allegato 2 del protocollo. Di conseguenza, dalla fine del periodo di transizione non si applicano più al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord né i due regolamenti né la relativa legislazione abrogativa.

La Commissione terrà conto dei dati comunicati dal Regno Unito per il 2020 per tutte le finalità per le quali il regolamento (UE) 2019/631 prevede l'utilizzo di dati relativi al 2020, tra cui rientrano:

- il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni 2020 per ciascun costruttore;
- il calcolo delle emissioni specifiche medie (WLTP e NEDC) prodotte nel 2020 per ciascun costruttore considerato;
- la determinazione della massa media in ordine di marcia del parco di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi dell'Unione nel 2020;
- la determinazione del valore M0 da applicare nel calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni 2024 per i costruttori di veicoli commerciali leggeri⁹.

La Commissione terrà conto dei dati comunicati dai costruttori sulle emissioni di CO₂ misurate delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel Regno Unito nel 2020 anche per determinare l'obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE₂₀₂₁ di cui all'allegato I, punto 6.0 delle parti A e B rispettivamente, del regolamento (UE) 2019/631.

1.2. Autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020

Per le autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati dopo la fine del periodo di transizione, ossia dopo il 31 dicembre 2020, il Regno Unito non comunicherà più alcun dato.

2. VEICOLI PESANTI NUOVI

I dati dei veicoli pesanti nuovi immatricolati nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2020 e comunicati dal Regno Unito a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/956¹⁰ saranno presi in considerazione per tutte le finalità per le quali il regolamento (UE) 2019/1242 prevede l'utilizzo di dati relativi a tale periodo di riferimento, tra cui rientrano:

- la determinazione delle emissioni di CO₂ di riferimento del parco dell'Unione;
- la determinazione delle emissioni specifiche medie di CO₂ per ciascun costruttore nel periodo di riferimento;

Cfr. l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/631.

Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

• la determinazione del fattore per zero-basse emissioni per ciascun costruttore nel periodo di riferimento.

L'accordo di recesso non prevede obblighi di comunicazione per il Regno Unito per quanto riguarda i veicoli pesanti dopo la fine del periodo di transizione. Da quella data quindi il Regno Unito non è più tenuto a trasmettere dati né è obbligato a riferire in merito ai veicoli pesanti nuovi immatricolati dopo il 1° luglio 2020.

3. OBBLIGHI DI STABILIMENTO E RAPPRESENTANTI NELL'UE

A norma dell'articolo 3, punto 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/631, e dell'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2019/1242, in combinato disposto con l'articolo 3, punti 40 e 41, e con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858¹¹, un costruttore i cui veicoli sono immatricolati nell'Unione deve essere stabilito o avere un rappresentante stabilito nell'UE.

Pertanto dopo la fine del periodo di transizione:

- un costruttore con sede nel Regno Unito deve disporre di un rappresentante unionale nell'UE;
- un costruttore con sede in un paese terzo il cui rappresentante unionale era stabilito nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione deve disporre di un rappresentante unionale nell'UE.

La Commissione deve essere informata immediatamente dei dati di contatto del rappresentante unionale.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri e pesanti (https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile alle emissioni di CO₂ dei veicoli a motore. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea Direzione generale Azione per il clima

_

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).